DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 9

Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalita', previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalita' omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Versione in vigore dal 4 giugno 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 3 giugno 1966, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-amnistia-1966/art-9-condizioni-per-la-concessione-di-amnistia-e-di-indulto-per-i-reati-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it